

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

RICHIESTA DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INFRINGEMENT PER INADEMPIMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

La sottoscritta Alina Georgiana Frimu nata in Drobeta Turnu Severin (Ro) il ..., residente in Italia a Petacciato (CB), alla ..., e-mail ... PEC ..., telefono/fax ..., cellulare ..., in qualità di avvocato stabilito in Italia dal 23.06.2009, espone quanto segue a:

- **STATO ITALIANO**
- **STATO ROMENO**
- **MINISTERO DI GIUSTIZIA**, con sede in Roma (IT) alla Via Arenula 70, cap 00186, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n° 12;
- **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Via Arenula, 70 Roma (C.F.: 80409200583), nonché
- **MINISTERO DI GIUSTIZIA**, con sede a Bucarest (Ro), in persona del Ministro pro tempore, Str. Apolodor, N.17, settore 5.

A. FATTO

- In data **17.07.2013**, l'Ordine degli Avvocati di Tivoli, in persona del consigliere Avv. Carlo Giuliani, ha chiesto informazioni al Ministero Rumeno in ordine alla legittimità dell' U.N.B.R. Costituzionale - struttura BOTA;
- Il funzionario del Ministero della Romania, in persona della Dott.ssa Viviana ONACA, ha inviato una comunicazione, Prot. n. A 1486, (all.to 1) nella quale ha affermato: *“.....che l'U.N.B.R. Costituzionale - struttura BOTA - non è riconosciuto ufficialmente (legalmente) facendo presente che tramite la piattaforma IMI il Ministero di Giustizia Italiano ha avuto una corrispondenza con l'UNBR riconosciuta legalmente”*.
- Il Presidente dell'U.N.B.R. Avv. Pompiliu Bota, in seguito alla nota della dott.ssa Viviana ONACA, ha sporto denuncia (all.to 2 in lingua rumena) nei confronti della stessa ai sensi degli art. 289 e 246 del Codice Penale Rumeno, ritenendo le dichiarazioni di quest'ultima mendaci, lesive, incomplete, fuorvianti e, contestualmente, ha provveduto ad impugnare, con

Procedimento Amministrativo inoltrato presso lo stesso Ministero di Giustizia Rumeno, le dichiarazioni della suindicata Funzionaria.¹

- In data **03/09/2013**, il Ministero di Giustizia Rumeno, in ordine alle rimostranze del av. Pompiliu BOTA, con atto protocollato al n. 71541/2013 (all.to 3) (N.B. **indirizzato presso la Sede dell' U.N.B.R., Str. Academiei nr 4-6, sc. 2, sector 3, Bucarest**), ha affermato: *“che le informazioni rese dalla suddetta Funzionaria, non costituiscono atto amministrativo ai sensi della Legge Rumena, considerandole al contempo un semplice parere”*.
- In data **18.09.2013**, con n. prot. AMM 20.09.2013. 015534 E, il Ministero della Giustizia Italiano Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio III, reparto II in persona del **dott. Mancinetti**, sulla scorta dell'informazione inoltrata dal C.O.A. di Tivoli, ha inviato un nota al CNF con la quale invitava tanto il CNF quanto i competenti consigli circondariali a procedere con gli opportuni controlli in caso di richiesta di iscrizioni da parte di soggetti con titolo abilitativo romeno, indicando quale autorità competente per la verifica “U.N.B.R. – Tradizionale.
- In seguito a tale nota, in data **27.09.2013**, è stata diramata dal CNF la circolare n. 20-C-2013 (all.to 4) con la quale si invitavano tutti gli Ordini Italiani a respingere le domande di iscrizioni da parte di soggetti con titolo abilitativo rumeno, rilasciato da Istituzioni diverse rispetto a quella indicata dal dott. Mancinetti, nonché a procedere alla revisione degli albi con la cancellazione dei soggetti precedentemente iscritti.
- In data **27.09.2013**, il Presidente dell'U.N.B.R., l'Avocat Pompiliu Bota, ha provveduto a depositare, presso l'Ambasciata italiana in Romania (all.to 5), richiesta di rettifica immediata della Circolare in questione, unitamente alla copia legalizzata della dichiarazione del Ministero di Giustizia Rumeno, datata 03/09/2013;
- In data **30.09.2013**, il Presidente dell'U.N.B.R. Costituzionale – struttura BOTA- ha provveduto a richiedere al Ministero Rumeno – **anche se non competente in base alla normativa vigente L. 51/1995** - una dichiarazione ufficiale con la quale viene dichiarata la legittimità dell'Ordine che lo stesso rappresenta, al rilascio del titolo di avocat in Romania;
- In data **12.11.2013**, la sottoscritta Alina Georgiana Frimu (iscritta al foro di Lorino-CB- dal 23.06.2009), ha presentato presso il Ministero della Giustizia Rumeno – Dipartimento Informazioni Pubbliche - un'istanza (all.to 6) protocollata al n. 98980, con la quale ha chiesto: **1) Legge, articolo di legge e data di emissione in base alla quale è stata dichiarata illegale o illegittima l'U.N.B.R. Costituzionale – struttura BOTA -;** **2) Legge – decreto - ordinanza – decisione, data emissione attestante articolo che ha menzionato specificamente la costituzione**

¹ Successivamente, alle denunce sporte dall'Avv. Bota si è scoperto che **la Sig.ra Onaca era iscritta, presso la concorrente UNBR c.d. Tradizionale presieduta dall' Avocat G. Florea**, ciò verificabile al link <http://www.baroulbucuresti.ro/index.php?w=suspendati&t=onaca>.

dell'U.N.B.R. con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei n. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest; 3) legge in base alla quale l'U.N.B.R. con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei n. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest è subordinata al Ministero della Giustizia della Romania; 4) copie della documentazione con le quali si comunica al Ministero della Giustizia Italiano o altre autorità – Ambasciata Italiana, CNF – dall'anno 2007 istanze e/o documenti in cui si dichiara illegale l'UNBR Costituzionale – struttura BOTTA -; 5) legge che ha abrogato definitivamente gli ordini dalle dipendenze del Ministero della Giustizia 6) legge – o direttiva comunitaria- in base alla quale uno stato dell'unione europea (ad. es. ITALIA) può dichiarare l'illegittimità di una associazione o un'autorità con personalità giuridica con sede in Romania; 7) Normativa in base alla quale il Ministero della Giustizia della Romania organizza gli esami di ammissione alla professione di avvocato, specificando, dal 1995 sino al 2013.

- Nella risposta alla suddetta richiesta, ricevuta il 29.11.2013 (all.to 7) si conferma l'autonomia degli Ordini degli Avvocati in Romania e anche il fatto che la legge n. 51/1995 stabilisce che **“la verifica della legalità dell'esercizio della professione dell'avvocato è una prerogativa della magistratura”**;
- Si specifica che si deve tener conto che la suddetta risposta è stata fondata sulla legge 51/1995 con le relative modifiche della legge 255/2004, quindi **DOPO LA COSTITUZIONE dell'Associazione Figaro Potra, DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI e DELL'UNBR COSTITUZIONALE**;
- Tanto è vero che una terza U.N.B.R., è stata costituita dopo il 2004 dal sig. **BOTOMEI Vasile**. Detta organizzazione è stata destituita con conseguenti procedimenti penali ascritti al Presidente ed agli Avocat che non avevano acquisito effettivamente la qualifica legale, giacché gli esami sono stati sostenuti in violazione del dettato della Legge 51/95.
- Sempre in data **12.11.2013**, la sottoscritta Alina Georgiana Frimu, ha presentato un'istanza (all.to 8), protocollo n. 365, presso l'UNBR tradizionale con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei n. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest, con quale ha richiesto le medesime informazioni di cui sopra ed in particolare **in conformità all'art. 48, 2° comma L. 51/1995 ha richiesto se la medesima istituzione (U.N.B.R. Tradizionale) è di diritto pubblico o di diritto privato**; alla presente richiesta la sottoscritta non ha ricevuto ancora risposta.
- A seguito della circolare del CNF con il n. 20-C-2013 del **27.09.2013**, l'Ordine degli Avvocati di Pescara e di Roma hanno **CANCELLATO** gli avvocati stabiliti provenienti dall'Unione Nazionale degli Ordini dalla Romania (Struttura in questione) e hanno **RIGETTATO**, altrettanto, le nuove domande di iscrizione (all.to 9);

- Così come specificato nelle Delibere, i suddetti Ordini non hanno tenuto conto delle sentenze definitive ed irrevocabile presentate dagli avvocati stabiliti in loro difesa, sentenze che dimostravano la legittimità dell'UNBR e degli Ordini degli Avvocati dalla Romania, procedendo con le cancellazioni in base alla Circolare emessa dal CNF;
- **Si segnala infine che l'intervento di codesta Commissione è particolarmente URGENTE in quanto a seguito della Circolare del Consiglio Nazionale Forense continuano le CANCELLAZIONI degli avvocati stabiliti in Italia, provenienti dalla Romania, e l'odierna istante, e non solo, ha subito già e subirebbe ancora un grave nocumento alla figura professionale rappresentata, nonché ulteriore danno morale, d'immagine e di perdita di chance lavorative.**

B. QUADRO NORMATIVO

- Ai sensi della **legge degli avvocati del 21.02.1923**, l'Unione degli Avvocati della Romania e degli ordini degli avvocati erano considerati delle persone giuridiche di diritto pubblico.
- L'art. 6 della **legge n. 509 del 05.09.1940** - sull'organizzazione del corpo degli avvocati della Romania - statuisce: "l'unione degli ordini degli avvocati della Romania e degli ordini degli avvocati sono delle persone giuridiche di diritto pubblico". Per cui, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati, Membri del Consigli, il Presidente dell'Unione degli Ordini degli Avvocati, il consiglio generale dell'Unione e la commissione permanente dell'Unione, **erano subordinati alle autorità pubbliche**, come il Ministero di Giustizia.
- Con la **legge n. 3 del 17.01.1948** gli ordine degli avvocati e l'Unione degli Avvocati della Romania **sono stati sciolti**.
- Il **decreto n. 281 del 21.07.1954**, ha ricostituito il vecchio regime ed i Collegi degli Avvocati sono diventati delle organizzazioni con personalità giuridica, subordinate alla direzione del Ministero di Giustizia. A livello centrale è stato costituito il consiglio centrale dei Collegi degli Avvocati della R.P.R., con persona giuridica di diritto pubblico, avendo la sede legale a Bucarest, subordinata all'autorità del Ministero di Giustizia. Alla data dell'applicazione del decreto n. 31 del 1954 sono state abrogate le previsioni del decreto n. 39 del 1950, salvo l'articolo 29, 30 e 58. Invece, con il **decreto legge n. 90 del 01.03.1990**, riguardante certe misure sull'organizzare ed esercizio della professione di Avvocato in Romania – **post comunista** - viene stabilita l'organizzazione autonoma della professione di avvocato. Il decreto n. 90/1990 conferma la personalità giuridica dell'Unione degli Avvocati e degli Ordini degli Avvocati come entità giuridiche di diritto privato con scopo non patrimoniale. Ai sensi

dell'art. 43 della legge n. 51 del 1995, gli ordini degli avvocati sono costituiti da tutti gli avvocati di una provincia, hanno personalità giuridica con patrimonio e bilancio proprio.

- **La professione di avocat, secondo l'art. 1 della legge 51/1995, è libera e indipendente, con organizzazione e funzionamento autonomo.** Leggendo insieme l'art. 1 e l'articolo 48 della stessa legge 51/1995, è evidente che ci troviamo davanti ad una organizzazione professionale che viene costituita sulla base della libera associazione costituzionalmente garantita. **Questa entità giuridica non viene sottoposta a nessuna subordinazione verso le Istituzioni dello Stato,** avendo degli organi propri di direzione e volontà. Per dimostrare e provare la manifestazione di volontà dei suoi membri l'entità professionale deve possedere un **atto costitutivo** firmato dai membri fondatori, in forma autentica, che possa dimostrare la costituzione dell'entità.
- Il legislatore Rumeno riconosce che queste entità "Ordini degli Avvocati" hanno una personalità giuridica, lo stesso articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del governo 26/2000 conferma il fatto che le associazioni e le fondazioni sono delle persone di diritto privato, **però per ottenere una personalità giuridica devono seguire un procedimento di costituzione ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche².**
- Per quanto riguarda l'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Unione degli Ordini degli Avvocati con riguardo alle previsioni della legge 51/1995 ripubblicata, si prevede che queste entità hanno una personalità giuridica dopo la loro costituzione **tramite un atto costitutivo, decisione del tribunale o legge.**
- In sintesi, a migliore intelligenza, si rammenta che il 17 gennaio 1948 in virtù della Legge n. 3 (ancora in vigore) in Romania sono stati aboliti tutti gli Ordini degli avvocati (art. 1). **Dopo questa abolizione legislativa non è intervenuto più nessun atto giudiziario o legislativo che abbia disposto o disciplinato la costituzione di nuovi Ordini.** Per cui, oggi, tutti gli Ordini degli Avvocati di Romania funzionano in base alla Legge n. 51/1995, la quale si limita, semplicemente, **ad organizzare la professione di avvocato.**
- In questo quadro normativo di assenza di leggi di costituzione ed istituzione degli Ordini degli Avvocati in Romania, l'avv. Bota Pompiliu ha richiesto e, gli è stata concessa, in virtù di sentenza definitiva ed irrevocabile del Tribunale Târgu Jiu n. 79/PJ/2003, l'iscrizione di una persona giuridica (Filiale di Bălești Gorj dell'Associazione "Figaro Potra" – città di Alba Iulia) presso la cancelleria del Tribunale di Târgu Jiu n. 15 del 21 agosto 2003. Nel fascicolo n. 79/PJ/2003 del Tribunale di Târgu Jiu è stato presentato lo Statuto autentificato (all.to 10) da

² L'articolo 1, c. 3°, dell'ordinanza del governo 26/2000 menziona in maniera imperativa quali sono le entità giuridiche – persone giuridiche di diritto privato con scopo non patrimoniale – che NON entrano sotto l'incidenza di questo ordinanza, rispettivamente: partiti politici, sindacati e culti religiosi. Quindi, secondo il principio che quello che la legge non proibisce, è permesso, e, dato che gli ordini degli avvocati non sono menzionati nell'ordinanza 26/2000 **dovevano essere costituiti.**

pubblico notaio, in virtù del quale questa organizzazione non governativa è stata autorizzata ad istituire ordini degli avvocati in tutta la Romania ove I membri dell'Unione “possono esercitare la professione di avvocato nel rispetto ed in conformità delle previsioni della Legge 51/95”.

- Sicché, l' U.N.B.R. (Uniunea Națională a Barourilor din România) Costituzionale – struttura BOTA - è regolarmente istituita e registrata al Ministero delle Finanze con l'acronimo U.N.B.R. (Uniunea Națională a Barourilor din România) Città di Bucarest Str - Academiei, 4-6, Sc. B, Et. 3, Ap. 31 Codice di Registrazione Fiscale (CIF) 20626000 Seria A n. 0351444.
- In forza di questo atto costitutivo – autenticato da parte del B.N.P. E. Stela – si è disposta la costituzione della Unione Avvocati di Romania in qualità di organizzazione professionale di interesse pubblico, non governativa, autonoma, apolitica, costituita per durata illimitata. Lo scopo dell'Unione è quello della difesa, promozione e rappresentanza dei diritti ed interessi professionali, economici e sociali da parte dei membri, secondo lo spirito liberale l'accesso alla professione di avvocato e l'indipendenza dell'avvocatura. Inoltre, è stato concesso che l'Unione venga organizzata in ogni distretto del Paese ed avrà un Ordine distrettuale. Alla luce delle disposizioni dell'art. 28 del Decreto n. 31/1954, questi Ordini hanno personalità giuridica e sono organizzati e funzionano in base alla Legge n. 51/1995, modificata. Il 20 giugno 2004 sono state deliberate 42 Decisioni in virtù delle quali l'assemblea generale della Filiale di Bălești Gorj dell'Associazione, Figaro Potra” – città di Alba Iulia, ha istituito 42 Ordini degli avvocati in ogni distretto.
- **Ad oggi l'Ordine degli avvocati UNBR Costituzionale NON è stato abolito in virtù di un atto giudiziario e/o legislativo (Corte di Cassazione e Giustizia n. 2094/10.06.2008).** In definitiva “UNBR – Struttura Bota e gli Ordini distrettuali” sono stati istituiti e funzionano in base ad un atto costitutivo e ad uno statuto che hanno come base legale la Costituzione Romana e secondo le disposizioni della Legge 51/1995 modificata dalla Legge 255/2004; quadro normativo che costituisce il fondamento legale dell'esercizio della professione di avvocato da parte degli iscritti in questa struttura.
- **Al momento la struttura Bota è stata dichiarata legittima,** sia dal giudice Roza Marcu, Presidente del CSM rumeno che da pronunce di Tribunali, Corti d'Appello e **nove volte** dalla Corte di Cassazione e Giustizia rumena: sentenza n. 4751 del 15 ottobre 2007, sentenza n. 5321 del 7 novembre 2007, sentenza n. 5374 del 9 novembre 2007, sentenza n. 5797 del 9 dicembre 2007, sentenza n. 2094 del 10 giugno 2008, sentenza n. 1561 del 7 maggio 2008, sentenza n.

3271 del 22 settembre 2010, sentenza n. 3507 del 7 ottobre 2010, sentenza n. 3516 del 8 ottobre 2010 (all.to 11)

- Volendo insistere proprio in merito a questo aspetto, l'U.N.B.R. con sede in Palatul de Justitie, detto anche "*tradizionale*," risulta essere **privo di un atto costitutivo** e sulla base di una approfondita analisi giuridica della Legge Romana dal 1923 ad oggi, la magistratura e in particolare il Tribunale Amministrativo della Romania con **Sentenza 4549/13 del 6 settembre 2013**, ha addirittura dichiarato che **l'unico ordine, allo stato, da ritenere legittimo perché quanto più conforme al diritto Romeno è proprio l'U.N.B.R. struttura Bota**, spiegando molto bene le dinamiche giuridiche in forza delle quali è possibile pronunciare una decisione di legittimità o di illegittimità (all.to 12)
- In conclusione, la legittimità, operatività e regolarità della U.N.B.R. Costituzionale - struttura Bota - sono provate *de iure e de facto* dalla circostanza che gli Avocat iscritti presso la predetta struttura, esercitano regolarmente non solo in Romania ma anche, nella qualità di Avvocati stabiliti ai sensi delle attuali normative Comunitarie vigenti e recepite dai paesi facenti parte la UE, in diversi Stati membri quali: Germania, Ungheria, Belgio, Danimarca, Francia, Austria, Lussemburgo e Polonia.

- in ogni modo, lo stesso Consiglio Nazionale Forense il 25 giugno 2009, sui quesiti dei COA di Vicenza e Piacenza, al punto n. 6 del Parere n. 17, si è così espresso: "*Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi, su di essa l'opinione della Commissione è tendenzialmente negativa. Infatti la rimozione di un provvedimento d'iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. E' evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell'affidamento di terzi estranei, mediante l'assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una "revisione" degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.*" (all.to 13)

MOTIVAZIONI

In sede di ricostruzione della vicenda (V. nota del Ministero e Circolare del CNF), sono stati omessi alcuni particolari, tanto in fatto che in diritto, *che assumono un peso tutt'altro che trascurabile nello sforzo di individuare concretamente la legittimità dell'U.N.B.R. costituzionale – struttura BOTA;*

- La circolare del CNF e la nota del Ministero di Giustizia Italiano sono carenti di qualsivoglia fondamento e motivazione, in punto di fatto ed in diritto, prive di qualsiasi supporto probatorio nonché di documentazione idonea con la quale si dichiara l'illegittimità di istituzioni non competenti ai sensi della legge rumena, al rilascio di titoli abilitanti, diverse da quella indicata dal Ministero (illegittimità dell'Ordine U.N.B.R. Cotituzionale - struttura Bota). Tutta la vicenda ruota su una nota del Ministero, non corredata da alcun documento, dunque sembrerebbe che, prima dell'emanazione della stessa non siano state condotte le opportune indagini o che comunque esse non siano state documentate.
- Per di più, la Circolare 20-C-2013 contraddice il Parere n. 17 del 25 giugno 2009 dello stesso Consiglio Nazionale Forense in cui afferma: *“Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi, su di essa l'opinione della Commissione è tendenzialmente negativa”*;
- Appare di primaria importanza evidenziare che la nota emanata dal Ministero Italiano e la conseguente circolare emanata dal CNF, traggono il loro presupposto logico da un parere reso da un funzionario ministeriale rumeno, dott.ssa Viviana Onaca, su richiesta dell'avv. Carlo Giuliani dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli. Dall'analisi del documento inoltrato dal funzionario rumeno, così come riscontrato sia sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli sia sul sito del CNF, sotto il profilo formale non risulta essere lo stesso legalizzato né apostillato, ma soltanto tradotto e giurato dalla sig.ra Ionescu Leontina. Tanto premesso si precisa che l'atto inviato, non ha nessuna valenza giuridica nello Stato Italiano in quanto un atto estero non legalizzato non produce effetto giuridico in Italia. La normativa italiana per la validità di un atto proveniente dall'estero richiede che lo stesso debba essere **legalizzato ed apostillato** come da convenzione dell'AIA, per potersi contrariamente ritenere valide in assenza di Apostille solo le dichiarazioni rese tra Ministeri. Con riferimento al medesimo atto, sotto il profilo sostanziale occorre aggiungere che in seguito alla denuncia sporta dall'Av. Bota Pompiliu contro la dott.ssa Onaca, in data 03/09/2013 il Ministero di Giustizia Rumeno, con atto protocollato al n. 71541/2013 - indirizzato alla Sede dell'U.N.B.R. Str. Academiei nr 4-6, sc.2, Sector 3 Bucaresti – ha affermato

che “...le informazioni rese dalla suddetta Funzionaria, non costituiscono atto amministrativo ai sensi della Legge Rumena, considerandole al contempo un semplice punto di vista”.

- Il Ministro Rumeno, invero ha concluso “... **fin quando la lettera contestata esprime solo un punto di vista, in se stesso non lesivo del diritto altrui, questo, non è un documento vincolante, non è un documento unilaterale di volontà e non crea una situazione giuridica nuova, perché non è obbligatorio per nessuna Autorità Giudiziaria, la quale non può imporre, nel contesto delle disposizioni della Legge 554/2004, ad una persona fisica o giuridica, un certo punto di vista o un’opinione**”;
- L’assenza dunque di un documento con valenza legale in Italia, appare un motivo certamente idoneo a giustificare la legittimità dell’iscrizione dei sottoscritti all’albo degli avvocati stabiliti ed a consentirne la loro permanenza;
- Ma vi è di più, non si comprende come mai, una semplice lettera che non adempie ai requisiti di cui all’art. 2 comma 1 della let C), L. 554/2004 (legge Rumena), **che esprime solo un parere e che non ha alcun valore giuridico in Romania**, debba avere effetti giuridici e, conseguentemente creare una situazione giuridica nuova nello Stato Italiano.
- Nell’anno 2011 il Consiglio Superiore della Magistratura, rivolgendosi all’Avv. Pompiliu Bota in merito a chiarimenti, da lui richiesti, sulla legittimità del suo Ordine e precisamente su di uno studio sulla situazione giuridica dell’Unione Nazionale degli Avvocati in Romania e degli Ordini Distrettuali costituiti in base a delle sentenze giuridiche si esprime recitando “ Si constata che nella recente pratica delle istanze giuridiche e dei tribunali, non si sono mai incontrate delle situazioni in cui gli Avvocati, iscritti nell’Albo degli Avvocati U.N.B.R. struttura Bota, siano stati indagati o condannati per l’esercizio abusivo della professione; quindi non si ritiene necessario iniziare uno studio sulla situazione giuridica dell’Unione Nazionale degli Avvocati in Romania e degli Ordini Distrettuali che si sono costituiti in base ad una sentenza Giuridica e per quanto riguarda la pratica giuridica nella fattispecie,” **dimostrando, senza dubbio, il lecito esercizio della professione da parte degli Avocat ivi iscritti e di riflesso una giusta applicazione dello stabilimento in Italia ai sensi del D.Lgs 96/2001. (all.to 14)**
- In tutta Europa – Germania, Belgio ed altri Stati - (all.to 15), vi sono avvocati che esercitano e patrocinano cause senza ad oggi aver subito un procedimento di contestazione e, conseguentemente, di cancellazione. Tale realtà è stata messa in dubbio solamente in Italia, senza tra l’altro aver prima effettuato le opportune indagini presso gli enti competenti, creando così nocumento e negazione tout court dei principi di libera concorrenza, libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento.

C. CONCLUSIONI

- In presenza di un quadro normativo di riferimento, che richiede la prova dell'iscrizione all'albo di provenienza, risulta quanto mai evidente l'idoneità delle determinazioni del CNF ad appesantire ingiustificatamente il processo di stabilimento e/o integrazione introdotto dalla Direttiva 98/5/CE.
- È di tutta evidenza come tanto la circolare del CNF quanto la nota del Ministero Italiano hanno creato una situazione giuridica senza precedenti in Europa, portando a termine una grave ingerenza negli affari dello Stato Romeno, persino statuendo sulla presunta illegittimità di un UNBR con sede in Romania, laddove una tale decisione dovrebbe essere di esclusiva competenza della Magistratura Rumena o delle Autorità Governative Europee, ma certamente non può essere dichiarata dallo Stato Italiano, in persona del Ministero di Giustizia né tantomeno dal CNF. Pertanto, dovrebbe essere compito della Comunità Europea valutare una lesione dei trattati comunitari e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove è fallita la loro applicazione ed il rispetto delle più elementari norme comunitarie.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Alina Georgiana FRIMU, così come in epigrafe generalizzata

CHIEDE

alla Spett.le Commissione Europea di valutare l'apertura della procedura di infringement, per i motivi esposti in narrativa, contro:

- **STATO ITALIANO**
- **STATO ROMENO**
- **MINISTERO DI GIUSTIZIA**, con sede in Roma (IT) alla Via Arenula 70, cap 00186, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n° 12;
- **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE** in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Via Arenula, 70 Roma (C.F.: 80409200583), nonché
- **MINISTERO DI GIUSTIZIA**, con sede a Bucarest (Ro), in persona del Ministro pro tempore, Str. Apolodor, N.17, settore 5.

per la violazione delle seguenti normative comunitarie:

1. **DIRETTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica;**
2. **DIRETTIVA 2000/78/CE del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 27 novembre 2000 parità di trattamento in materia di occupazione;**
3. **DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 riconoscimento delle qualifiche professionali;**
4. **Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.**
5. **DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali**
6. **TRATTATO DI LISBONA**

Con osservanza

Petacciato – Italia, 03.12.2013

Avv. Stabilito Alina Georgiana FRIMU

Riservatezza

"Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro"